Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 – 15.07.1968 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Proposta di modifica

Articolo 4 Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.







Allegato 1

SOTTOZONA CASAURIA O TERRE DI CASAURIA

Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 – 15.07.1968 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis


A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Articolo 5 Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione

Omissis

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.



Articolo 4 Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione origine di controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Casauria" o "Terre di Casauria" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Articolo 5 Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione

Omissis

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al competente organismo di cole e controllo.

2

Omissis

- Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'art. I la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso la Indicazione Geografica Tipica "Colline Pescaresi".

Omissis

- Scelta vendemmiale





Allegato 2

SOTTOZONA TERRE DEI VESTINI

Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 – 15.07.1968 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Articolo 5 Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione

Omissis

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

Proposta di medifica-

Articolo 4 Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Vestini" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Articolo 5 Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione

Omissis

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al competente organismo di controllo.

4

Omissis

- Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso la Indicazione Geografica Tipica "Colline Pescaresi".

Omissis

- Scelta vendemmiale





Allegato 3

SOTTOZONA ALTO TIRINO

Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 – 15.07.1968 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione

Omissis

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e alla competente Camera di Commercio I.A.A.

Proposta di modifica

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Alto Tirino" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione

Omissis

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Regione Abruzzo e comunicata all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al competente organismo di controllo.

Omissis

- Scelta vendemmiale


Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso la/le IGT relativa/e all'area interessata.

Omissis

- Scelta vendemmiale







Allegato 4

SOTTOZONA TERRE DEI PELIGNI

Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 – 15.07.1968 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo:

Articolo 5 Norme per la vinificazione

Omissis

- Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'art. 1 la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso la/le IGT relativa/e all'area interessata.

Proposta di modifica

Articolo 4Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Terre dei Peligni" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Articolo 5
Norme per la vinificazione

Omissis

- Scelta vendemmiale



Allegato 5

SOTTOZONA TEATE

Approvato con DPR 24.05.1968 G.U. n. 178 – 15.07.1968 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

A detto limite, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Articolo 5 Norme per la vinificazione

Omissis

- Scelta vendemmiale

Per il vino di cui all'art. I la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la Denominazione di Origine Controllata "Montepulciano d'Abruzzo" e verso le IGT relative all'area interessata.

Proposta di modifica

Articolo 4 Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Montepulciano d'Abruzzo sottozona "Teate" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Articolo 5 Norme per la vinificazione

Omissis

- Scelta vendemmiale

Approvato con DPR 28.06.1972 G.U. 221 – 25.08.1972 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Al limite produttivo anzi detto, anche in armate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

An entre of the proposition of the Annual Control of the Annual Control

Proposta di modifica

Articolo 4 Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Trebbiano d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.





Approvato con D.M. 05 ottobre 2010, G.U. n. 242 del 15.10.2010 Modificato con DM 03.10.2012 G.U. 244 – 18.10.2012 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 4

Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Proposta di modifica

Articolo 4 Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Cerasuolo d'Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.





Approvato con DM 09.08.2010 G.U. 196 -23.08.2010 Modificato con DM 03.10.2012 G.U. 245 – 19.10.2012 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 4 Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Al limite produttivo anzi detto, anche in annate particolarmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.

Proposta di modifica

Articolo 4 Norme per la viticoltura

Omissis

- Resa ad ettaro e gradazione minima naturale

Omissis

Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Abruzzo" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.





DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLI APRUTINI"

Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 – 04.12.1995 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

Omissis

- "Colli Aprutini" Pinot grigio
- -colore: giallo-paglierino-più o meno intenso;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Proposta di modifica

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Colli Aprutini" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

- "Colli Aprutini" Pinot grigio
- colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.





DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLINE PESCARESI"

Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 – 04.12.1995 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Pescaresi" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

Omissis

- "Colline Pescaresi" Pinot grigio
- -colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, caratteristico:
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Proposta di modifica

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Pescaresi" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

- "Colline Pescaresi" Pinot grigio
- colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato:
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol:
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.





DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "TERRE DI CHIETI"

Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 – 04.12.1995 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

Omissis

- "Terre di Chieti" Pinot grigio
- -colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, caratteristico:
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Proposta di modifica

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Chieti" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

- "Terre di Chieti" Pinot grigio
- colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.





DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLINE TEATINE"

Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 – 04.12.1995 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

Omissis

- "Colline Teatine" Pinot grigio
- -colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Proposta di modifica

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Teatine" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

- "Colline Teatine" Pinot grigio
- colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.





DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLINE FRENTANE"

Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 – 04.12.1995 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

Omissis

- "Colline Frentane" Pinot grigio
- -colore: giallo-paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Proposta di modifica

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline Frentane" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

- "Colline Frentane" Pinot grigio
- colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol:
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.





DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "COLLI DEL SANGRO"

Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 – 04.12.1995 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

Omissis

- "Colli del Sangro" Pinot grigio
- -colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Proposta di modifica

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Colli del Sangro" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

- "Colli del Sangro" Pinot grigio
- colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato;
- odore: fruttato, caratteristico:
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.





DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "DEL VASTESE" o "HISTONIUM"

Approvato con DM 18.11.1995 G. U. 283 – 04.12.1995 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Del Vastese" o "Histonium" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

Omissis

- "Del Vastese" "Histonium" Pinot grigio
- -colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Proposta di modifica

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Del Vastese" o "Histonium" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

- "Del Vastese" "Histonium" Pinot grigio
- colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.





DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA "TERRE AQUILANE" o "TERRE DE L'AQUILA"

Approvato con DM 06.06.2008 G. U. 142 – 19.06.2008 Modificato con DM 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre De L'Aquila" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

Omissis

- "Terre Aquilane" o "Terre De L'Aquila" Pinot grigio
- -colore: giallo paglierino più o meno intenso;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

Proposta di modifica

Articolo 6 Caratteristiche al consumo

I vini ad indicazione geografica tipica "Terre Aquilane" o "Terre De L'Aquila" all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

- "Terre Aquilane" o "Terre De L'Aquila" Pinot grigio
- colore: dal giallo paglierino più o meno intenso al rosato;
- odore: fruttato, caratteristico;
- sapore: fresco, gradevole, persistente;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16 g/l.



